



A tutti i clienti

in indirizzo

Circolare n. 23/2023

Sommario

NOVITÀ RAPIDE | Le principali novità del mese di agosto

TEMA DEL MESE | Welfare aziendale: aspetti contributivi e fiscali

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE | Contestazioni disciplinari - Provvedimenti conservativi ed espulsivi

NOVITÀ RAPIDE |

Le principali novità del mese di agosto

Mance, con datore unico imposta in automatico

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscr. al R.I. di Roma 05909441007
REA n° RM - 935305 – Codice Univoco Fatturazione SUBM70N
T. 069106436 – 069106276 – 0691604127 – F. 0691623016
e-mail: amministrazione@studiotozzisas.it – PEC: studiotozzisas@pec.it
sito web: www.studiotozzisas.it



Le mance erogate ai dipendenti del settore turistico-alberghiero e della ristorazione devono essere tassate con un'imposta sostitutiva del 5% che verrà applicata automaticamente dal datore in presenza di un unico rapporto di lavoro nell'anno precedente. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare 26/E. Inoltre, la [circolare](#) si occupa anche del trattamento integrativo speciale ai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, riconosciuto sia per le prestazioni di lavoro straordinario festivo, sia per quelle di lavoro notturno rese nel periodo 1° giugno-21 settembre 2023.

[Agenzia delle Entrate, Circolare 29 agosto 2023, n. 26/E](#)

Smart working oltreconfine, il fisco segue la residenza

In linea con i chiarimenti forniti nei recenti documenti di prassi, l'Agenzia delle Entrate nella circolare 25/2023 conferma che, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale e dell'imponibilità dei redditi dei lavoratori in smart working, si devono applicare i criteri ordinari contenuti negli articoli 2 e 3 del Tuir.

[Agenzia delle Entrate, Circolare 18 agosto 2023, n. 25/E](#)

Legge delega per la riforma fiscale

Nella G.U. n. 189/2023, è stata pubblicata la Legge 9.8.2023, n. 111, avente ad oggetto la delega al Governo per la riforma fiscale.

[Legge 9 agosto 2023, n. 111 \(G.U. 14.8.2023, n. 189\)](#)

Flussi 2022: nuove quote per lavoratori stagionali

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14.8.2023 il D.P.C.M. 19.7.2023 che prevede un aumento di 40mila quote per lavoro subordinato stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2022.

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscr. al R.I. di Roma 05909441007
REA n° RM - 935305 – Codice Univoco Fatturazione SUBM70N
T. 069106436 – 069106276 – 0691604127 – F. 0691623016
e-mail: amministrazione@studiotozzis.it – PEC: studiotozzis@pec.it
sito web: www.studiotozzis.it





[D.P.C.M. 19 luglio 2023 \(G.U. 14.8.2023, n. 189\)](#)

[Ministero dell'Interno, Circolare 10 agosto 2023 \(prot. n. 4550\)](#)

Decreto Omnibus: il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186/2023 è stato pubblicato il D.L. 10.8.2023 n. 104 "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici". Il provvedimento entra in vigore dall'11 agosto 2023.

[D.L. 10 agosto 2023, n. 104 \(G.U. 10.8.2023, n. 186\)](#)

Cumulabili cuneo fiscale ed esonero lavoratrici madri

Il taglio del cuneo fiscale si può cumulare con l'esonero contributivo del 50% previsto a favore della lavoratrice madre che è rientrata in servizio dopo la maternità obbligatoria entro la fine dello scorso anno (con effetti che si possono protrarre anche nel 2023). La precisazione arriva dall'Inps che ricorda la possibilità di cumulo anche con le agevolazioni previste per le assunzioni di Neet. Con il messaggio 2924/2023, si aggiunge qualche ulteriore notizia con riferimento al taglio dei contributi Ivs, pagati dai lavoratori subordinati. L'istituto afferma che l'applicazione del taglio del cuneo fiscale non potrà mai eccedere i contributi Ivs dovuti.

[INPS, Messaggio 10 agosto 2023, n. 2924](#)

Il taglio dei contributi non riduce il bonus Neet

L'Inps, con il messaggio 2923/2023, fornisce un nuovo punto di vista, facendo propria una teoria interpretativa che supera le numerose critiche sollevate all'indomani dell'uscita della circolare 68/2023.

[INPS, Messaggio 10 agosto 2023, n. 2923](#)

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscr. al R.I. di Roma 05909441007
REA n° RM - 935305 – Codice Univoco Fatturazione SUBM70N
T. 069106436 – 069106276 – 0691604127 – F. 0691623016
e-mail: amministrazione@studiotozzisas.it – PEC: studiotozzisas@pec.it
sito web: www.studiotozzisas.it



Con formazione e tirocini quindicimila ingressi fuori quota nel triennio 2023-25

Disponibili 15mila quote di ingresso di stranieri da usare nel triennio 2023-25 al fine di frequentare corsi di formazione professionale o tirocini formativi e di orientamento. Lo prevede il decreto 28.6.2023 del ministro del Lavoro, di concerto con quelli degli Esteri e dell'Interno.

Ministero del Lavoro, D.M. 28 giugno 2023 (G.U. 7.8.2023, n. 183)

L'apprendistato in azienda deve essere coerente con il percorso scolastico

L'attività svolta dall'apprendista deve avere un nesso con il titolo di studio che consegnerà. In tal senso il parere 1369/2023 dell'INL circa i requisiti per lo svolgimento di un apprendistato di primo livello, finalizzato al conseguimento di una qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore.

INL, Nota 7 agosto 2023, prot. n. 1369

Alluvioni, domanda per non versare i contributi

Artigiani e commercianti, datori di lavoro domestico e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps che vogliono beneficiare della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali, a causa delle alluvioni di maggio, devono presentare domanda all'istituto di previdenza entro il 20 novembre.

INPS, Messaggio 7 agosto 2023, n. 2900

Fondo nuove competenze, nessuna proroga per lo svolgimento dei corsi formativi

Nessuna proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi con il Fondo nuove competenze. Tuttavia, l'erogazione parziale della formazione non pregiudicherà il diritto delle aziende a vedersi rimborsato il costo del lavoro. Sono queste le precisazioni dell'Anpal, contenute in due note firmate il 7 agosto 2023.

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscr. al R.I. di Roma 05909441007
REA n° RM - 935305 – Codice Univoco Fatturazione SUBM70N
T. 069106436 – 069106276 – 0691604127 – F. 0691623016
e-mail: amministrazione@studiotozzisas.it – PEC: studiotozzisas@pec.it
sito web: www.studiotozzisas.it





[ANPAL, Comunicato 7 agosto 2023, n. 11795](#)

[ANPAL, Comunicato 7 agosto 2023, n. 11790](#)

Lavoro occasionale in congressi, fiere, terme e parchi divertimento: dal 9 agosto utilizzabili i nuovi limiti

La circolare Inps n. 75/2023 illustra le modifiche introdotte dal D.L. 48/2023 (art. 37) alla disciplina del lavoro occasionale; come si ricorderà la legge di bilancio per il 2023 era intervenuta con modifiche che ampliavano, sotto certi aspetti considerevolmente, il perimetro di efficacia della prestazione occasionale.

[INPS, Circolare 3 agosto 2023, n. 75](#)

Pubblicata la versione aggiornata del modulo OT23 e la guida alla compilazione

È disponibile la versione aggiornata del modulo OT23 e la relativa guida alla compilazione per inoltrare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l'anno 2024.

[INAIL, News 4 agosto 2023](#)

[INAIL, Nota 3 agosto 2023](#)

Emergenza climatica: CIGO e CISOA

Il D.L. 98/2023, recante "Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento", entrato in vigore il 29.7.2023, contiene, in particolare, due disposizioni con le quali si rende più agevole, per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO) e per quelli tutelati dalla Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), l'accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi meteorologici avversi. Con la circolare 73/2023, su

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscr. al R.I. di Roma 05909441007
REA n° RM - 935305 – Codice Univoco Fatturazione SUBM70N
T. 069106436 – 069106276 – 0691604127 – F. 0691623016
e-mail: amministrazione@studiotozzisas.it – PEC: studiotozzisas@pec.it
sito web: www.studiotozzisas.it





conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano i contenuti delle disposizioni e si forniscono le relative istruzioni operative.

[INPS, Circolare 3 agosto 2023, n. 73](#)

Ammortizzatore emergenziale anche ai somministrati

L'ammortizzatore unico emergenziale introdotto a beneficio dei lavoratori delle aree colpite dalle alluvioni di inizio maggio (parte dei territori di Emilia-Romagna, Marche, Toscana) può essere erogato anche ai lavoratori in somministrazione. Con il messaggio 2857/2023, a integrazione delle istruzioni fornite con la circolare 53/2023, Inps ha comunicato che per i somministrati rileva dove si trova la sede in cui si svolge effettivamente l'attività o dove il lavoratore ha la residenza/domicilio.

[INPS, Messaggio 1° agosto 2023, n. 2857](#)

Trattamento di fine rapporto e crediti di lavoro: luglio 2023

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR è pari a 1,192259%. L'indice Istat per il mese di luglio 2023, utile ai fini del calcolo della rivalutazione dei crediti di lavoro, è 118,7.

TEMA DEL MESE |

Welfare aziendale: aspetti contributivi e fiscali

di *Alessandro Necchio e Matteo Tasinato* | 31 agosto 2023

Alla luce delle nuove misure di welfare introdotte dall'**art. 40 del c.d. Decreto lavoro** (decreto-legge n. 48/2023), l'Inps con la pubblicazione della **circolare n. 49/2023** ha fornito un quadro riepilogativo della normativa che ha come oggetto il **welfare aziendale** e la sostituzione dei premi di risultato in misure di welfare.

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscr. al R.I. di Roma 05909441007
REA n° RM - 935305 – Codice Univoco Fatturazione SUBM70N
T. 069106436 – 069106276 – 0691604127 – F. 0691623016
e-mail: amministrazione@studiotozzisas.it – PEC: studiotozzisas@pec.it
sito web: www.studiotozzisas.it



Innanzitutto, giova ricordare come il welfare consista nell'attribuzione ai lavoratori di un insieme di prestazioni, opere e servizi in natura o sottoforma di rimborso spese finalizzati al miglioramento della vita privata e lavorativa. Tali misure sono state oggetto di interesse legislativo concretizzatosi in interventi di ampliamento delle prestazioni di welfare, di riduzione dell'onere fiscale e contributivo a carico sia dei dipendenti che dei datori di lavoro e di incentivazione della contrattazione collettiva aziendale e territoriale quale fonte di origine delle misure di welfare.

Entrando più nello specifico, quando si parla di welfare si fa riferimento innanzitutto a quei beni e servizi che l'art. 51, c. 2, del TUIR esclude dalla retribuzione imponibile. Tale norma è stata oggetto di modifiche e integrazioni da parte del legislatore nel corso degli ultimi anni. Come precisa infatti la circolare dell'Inps, sono state modificate le lettere f) e f-bis) e introdotte le lettere d-bis), f-ter) e f-quater) che disciplinano quelle misure che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente laddove destinate alla generalità o a categorie di lavoratori dipendenti. Di riflesso, si ricava che si ha concorrenza alla formazione del reddito nel caso in cui le stesse fattispecie siano erogate solo ad alcuni lavoratori.

Il terzo comma ricomprende nelle prestazioni di welfare i beni ceduti e i servizi prestati (c.d. fringe benefit) non concorrenti alla formazione del reddito imponibile se il loro valore non supera, nel periodo di imposta, l'importo complessivo di € 258,23. In tal senso la norma dispone che per la quantificazione del loro valore devono essere considerate le disposizioni ex art. 9 relative alla determinazione del "valore normale" dei beni e dei servizi, ad eccezione di quelli individuati all'art. 51, c. 4, per i quali sono previsti criteri di determinazione forfettaria dei valori da assoggettare a tassazione.

Una modifica importante alla disciplina del welfare è stata prevista dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), che ha introdotto il c. 3-bis all'art. 51 del TUIR. Tale disposizione prevede la possibilità in capo al datore di lavoro di erogare i beni, le prestazioni, le opere e i servizi sottoforma di voucher, ovvero titoli di legittimazione in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale. La circolare dell'Inps ricorda come tali documenti possano essere utilizzati esclusivamente dal titolare e pertanto ne è vietata la monetizzazione o la cessione a terzi, e danno diritto ad un solo benefit per l'intero valore nominale senza integrazioni. Fanno eccezione, tuttavia, i fringe benefit in natura di cui all'art. 51, c. 3, del TUIR i quali possono essere cumulati in un unico voucher purché non eccedano complessivamente l'importo di € 258,23. L'Istituto rinvia al D.M. 25 marzo 2016 e alla circolare n. 28/E/2016 dell'Agenzia

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscr. al R.I. di Roma 05909441007
REA n° RM - 935305 – Codice Univoco Fatturazione SUBM70N
T. 069106436 – 069106276 – 0691604127 – F. 0691623016
e-mail: amministrazione@studiotozzis.it – PEC: studiotozzis@pec.it
sito web: www.studiotozzis.it



delle Entrate per ulteriori chiarimenti e indicazioni rispetto alle modalità di fruizione dei benefit corrisposti sotto forma di voucher.

Per quanto concerne invece i buoni pasto, ovvero quei documenti che consentono al titolare di ottenere la somministrazione di alimenti e bevande pronti per il consumo, tali servizi sono esenti da contribuzione e tassazione fino ad un importo complessivo giornaliero di € 4 se rilasciati in formato cartaceo e € 8 se rilasciati in formato elettronico.

La legge di Stabilità 2016 ha anche previsto la possibilità per i lavoratori, a richiesta, di ricevere i premi di risultato in forma non monetaria, attraverso la conversione in strumenti di welfare. Si ricorda che i premi di risultato consistono in somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché in somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili. La legge n. 208/2015 ha introdotto in via strutturale un regime di agevolazione fiscale per queste somme, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale pari al 10% fino ad un importo di € 3.000 (€ 4.000 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione aziendale) al netto dei complessivi contributi previdenziali. Tale aliquota è stata ridotta al 5% per il solo anno 2023 dalla relativa legge di bilancio (legge n. 197/2022). Il beneficio si applica ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato a condizione che nell'anno precedente a quello di percezione del premio siano stati titolari di redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore a € 80.000. Si tenga presente che qualora l'applicazione dell'imposta sostitutiva comporti un maggior onere fiscale a carico del lavoratore, questi può richiedere l'applicazione della tassazione ordinaria.

L'applicazione dello sconto fiscale è subordinata al rispetto di una serie di condizioni. Innanzitutto, occorre che l'erogazione dei premi di risultato avvenga in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ovvero dalle RSA o RSU. Come ha specificato l'Inps, richiamando la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016, il riferimento alla contrattazione di secondo livello porta ad escludere l'applicazione dell'agevolazione qualora i premi siano erogati sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali, ovvero di accordi individuali tra il datore di lavoro e il lavoratore. In secondo luogo, il piano che prevede l'erogazione delle somme premiali deve essere rivolto alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti, indipendentemente dal fatto che solo una parte di loro decida di fruirne in

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscr. al R.I. di Roma 05909441007
REA n° RM - 935305 – Codice Univoco Fatturazione SUBM70N
T. 069106436 – 069106276 – 0691604127 – F. 0691623016
e-mail: amministrazione@studiotozzis.it – PEC: studiotozzis@pec.it
sito web: www.studiotozzis.it



concreto. Infine, è necessariamente richiesta il deposito telematico dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'ITL entro 30 giorni dalla sottoscrizione, allegando una dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del D.M. 25 marzo 2016.

Come anticipato, il lavoratore ha il diritto di richiedere la conversione, in tutto o in parte, dei premi di risultato in strumenti di welfare purché ciò sia previsto dal contratto aziendale o territoriale. Il lavoratore che dovesse optare per questa scelta godrebbe a norma dell'art. 51, commi 2 e 3, del TUIR della totale esenzione fiscale e contributiva, nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Testo Unico. Di conseguenza, come ha anche avuto modo di ribadire la circolare n. 49/2023 dell'Inps, il dipendente ha due possibilità di scelta: optare per l'erogazione del premio di risultato, avvalendosi così dell'imposta sostitutiva pari al 10% (5% per il 2023) ma scontando la normale contribuzione, oppure scegliere la conversione in welfare, beneficiando in questo caso di una totale esenzione fiscale e contributiva. Come chiarito dall'Istituto previdenziale, l'erogazione del premio sottoforma di benefit soggiace alle condizioni ed ai requisiti previsti in caso di assoggettamento delle somme ad imposta sostitutiva analizzati in precedenza e previsti dal TUIR. Si segnala che la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) ha esteso la facoltà di conversione in welfare anche ai benefit di cui all'art. 51, c. 4, del TUIR (uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario), sempreché ciò sia previsto dalla contrattazione di secondo livello.

Da ultimo, si evidenzia che la legge n. 50/2017 ha introdotto a favore delle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro un beneficio contributivo consistente nella riduzione del 20% dell'aliquota contributiva IVS su una quota di erogazione relativa a premi di risultato non superiori a € 800. Su questa stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei lavoratori interessati. Tale agevolazione contributiva trova applicazione con riferimento ai contratti sottoscritti a far data dal 24 aprile 2017, nonché ai contratti sottoscritti antecedentemente ma modificati o integrati al fine di prevedere forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

Rispetto a tale regime di agevolazione fiscale, la legge di bilancio 2017 ha ampliato l'ambito di applicazione dei benefit fruibili in sostituzione dei premi di risultato. Tra le novità, si ricordano le previsioni per cui non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%, i premi di risultato sostituiti in tutto o in parte con i contributi versati su richiesta

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscr. al R.I. di Roma 05909441007
REA n° RM - 935305 – Codice Univoco Fatturazione SUBM70N
T. 069106436 – 069106276 – 0691604127 – F. 0691623016
e-mail: amministrazione@studiotozzis.it – PEC: studiotozzis@pec.it
sito web: www.studiotozzis.it



del lavoratore alle forme pensionistiche complementari, o sostituiti con i contributi di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, c. 2, del TUIR, anche se versati in eccedenza rispetto al limite di deducibilità dal reddito pari, rispettivamente, a € 5.164,57 e € 3.615,20. Per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa che tali somme sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.

Con riferimento alla deducibilità delle prestazioni di welfare occorre distinguere in base alla fonte che le prevede. La norma di riferimento è l'art. 95, c. 1, del TUIR, il quale dispone la deducibilità dal reddito di tutte le spese sostenute in denaro e in natura a titolo di liberalità a favore dei dipendenti. Tuttavia vi è un'eccezione prevista dall'art. 100, c. 1, in base al quale la deducibilità è limitata al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti sostenute volontariamente per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto. Dalla lettura delle due disposizioni, dunque, si ricava che si ha integrale deducibilità dal reddito qualora il welfare trovi la propria fonte nella contrattazione collettiva di primo e secondo livello, altrimenti se le prestazioni di welfare sono frutto dell'iniziativa unilaterale e liberale del datore di lavoro la deducibilità è limitata al 5 per mille del costo del lavoro.

L'ultima modifica in ordine di tempo che ha riguardato la materia del welfare è dovuta al decreto lavoro 2023. L'art. 40 del decreto-legge n. 48/2023 ha infatti innalzato per il periodo di imposta 2023 la soglia di esenzione per i fringe benefit da € 258,23 a € 3.000, incluse le somme anticipate e rimborsate dal datore di lavoro ai propri dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, disciplina che è stata poi confermata anche in sede di conversione in legge del decreto. Va tuttavia segnalato che la misura in questione non riguarda tutti i dipendenti, ma solo coloro che hanno figli fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, c. 2, del TUIR e che richiedano espressamente al datore di lavoro di accedere a tale beneficio. Di conseguenza, per tutti gli altri lavoratori resta ferma la soglia di esenzione pari a € 258,23 prevista dall'art. 51, c. 3, del TUIR. L'Agenzia delle Entrate ha messo fine ad alcuni dubbi interpretativi sorti attorno all'applicazione di questa agevolazione, pubblicando la [circolare n. 23/E del 1° agosto 2023](#). Tra le precisazioni più significative si segnalano le previsioni per cui il beneficio spetta non solo ai titolari di redditi di lavoro dipendente, ma anche ai titolari di redditi assimilati, come ad esempio i co.co.co., ed è riconosciuto in misura intera ad ogni genitore anche in presenza di un solo figlio, purché fiscalmente a carico di entrambi. La circolare chiarisce, infine, che l'agevolazione è cumulabile con il beneficio introdotto dal decreto-legge n. 5/2023 consistente nell'esenzione dal

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscr. al R.I. di Roma 05909441007
REA n° RM - 935305 – Codice Univoco Fatturazione SUBM70N
T. 069106436 – 069106276 – 0691604127 – F. 0691623016
e-mail: amministrazione@studiotozzis.it – PEC: studiotozzis@pec.it
sito web: www.studiotozzis.it



computo del reddito imponibile ai fini fiscali del c.d. “bonus carburanti” concessi dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti nel limite di € 200.

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE |

Contestazioni disciplinari - Provvedimenti conservativi ed espulsivi

Alessandro Necchio | 31 agosto 2023 | 6 minuti



[Clicca qui](#) per consultare il video.

Studio Tozzi & C. S.a.s. S.t.p.

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscr. al R.I. di Roma 05909441007
REA n° RM - 935305 – Codice Univoco Fatturazione SUBM70N
T. 069106436 – 069106276 – 0691604127 – F. 0691623016
e-mail: amministrazione@studiotozzis.it – PEC: studiotozzis@pec.it
sito web: www.studiotozzis.it

